



misano
adriatico

Sportello unico
delle attività produttive

suap@comune.misano-adriatico.rn.it
tel. 0541 618423/435 – fax 0541 618440
sede comunale di Via Marconi 9

COMUNE DI MISANO ADRIATICO

Provincia di Rimini



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATURA E DI ESTETISTA

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 95 del 18/12/2013



Comune di Misano Adriatico
<<OGM free>> Delibera C.C. n°55/2006

Viale Repubblica, 140
47843 – Misano Adriatico (RN)
P.I. / C.F. 00391260403

tel. 0541 618411 – fax 0541 613774
www.misano.org
info@comune.misano-adriatico.rn.it

INDICE DEGLI ARTICOLI

Art. 1 - Oggetto	pag. 3
Art. 2 – Definizioni	pag. 3
Art. 3 - Requisiti	pag. 4
Art. 4 - Esercizio dell'attività	pag. 4
Art. 5 – Subingresso	pag. 5
Art. 6 – Trasferimento di sede	pag. 5
Art. 7 – Sospensione dell'attività	pag. 6
Art. 8 – Requisiti dei locali	pag. 6
Art. 9 – Ubicazione degli esercizi	pag. 6
Art. 10 – Arredamento – attrezzature e dotazioni degli esercizi	pag. 6
Art. 11 – Conduzione igienica delle attività	pag. 7
Art. 12 – Orari e tariffe	pag. 7
Art. 13 – Controlli	pag. 8
Art. 14 – Sanzioni	pag. 8
Art. 15 – Decadenza, divieto di prosecuzione dell'attività	pag. 8
Art. 16 – Norme transitorie e finali	pag. 8

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATURA E DI ESTETISTA

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Le norme del presente Regolamento disciplinano in tutto il territorio comunale le attività di ACCONCIATURA ed ESTETISTA, siano esse esercitate da imprese individuali ovvero in forma societaria di persone e di capitale ovunque svolte, anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito dalle seguenti normative: Legge 14.2.1963 n. 161, come modificata dalla Legge 23.12.1970 n. 1142 ed integrata dalla Legge 29.10.1984 n. 735; Legge 17.8.2005 n.174 e s.m.i.; Legge 4.1.1990 n. 1 e s.m.i.; L.R. E.R. 4.8.1992, n. 32 e L.R. E.R. 3.3.1993 n. 12; Legge 2.4.2007 n. 40; Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i.; Legge 8.8.1985 n. 443 e s.m.i.; artt. 77 e 78 del D.Lgs. n. 59/2010; art. 15 del D.Lgs. n. 147/2012.

2. Le suddette attività devono sottostare alle leggi e disposizioni soprarichiamate nonché a quelle del presente Regolamento, anche se esercitate in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani o altro domicilio privato, strutture ricettive, stabilimenti balneari, istituti di estetica medica, profumerie, stazioni ferroviarie e qualsiasi altro luogo pubblico e privato anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) attività di acconciatura - tutte le attività svolte precedentemente dal barbiere e dal parrucchiere per uomo e donna comprendenti tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare. Gli acconciatori, nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, così come previsti dall'art. 9, comma 2, della Legge 4.1.1990 n.1;

b) attività di estetista – tale attività comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla Legge n.1/1990 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge n.713/1986. Non rientrano nell'attività di estetista, e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento:

- i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario, come ad esempio le attività di fisioterapista e podologo, disciplinate tra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli professionali;

- le attività motorie, quali quelle di "ginnastica sportiva", "educazione fisica", "fitness", svolte in palestre o in centri sportivi disciplinati dalla L.R. E.R. 25.2.2000, n.13;

- l'attività di naturopatia del benessere, disciplinata dalla L.R. E.R. 21.2.2005, n.11;

- l'esercizio di pratiche ed attività bionaturali ed esercizio delle attività dei centri di benessere, disciplinati dalla L.R. E.R. 19.2.2008, n.2.

I trattamenti estetici esercitati all'interno di strutture ricettive con specificazione tipologica di

“Albergo centro benessere” e “Albergo Beauty Farm” sono soggetti alle disposizioni di cui alle D.G.R. n.916/2007 e D.G.R. n.1017/2009.

c) per “segnalazione” si intende la segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.) di cui all’art.19 L. n.241/90 e s.m.i.;

ART. 3 – REQUISITI

1. Le attività di cui al presente Regolamento possono essere esercitate in forma di impresa individuale e di impresa societaria da iscriverne al Registro Imprese di cui alla Legge n.580/1993 e s.m.i. o all’Albo Provinciale delle Imprese Artigiane di cui all’art. 5 della Legge n. 443/1985 e s.m.i.;

2. Lo svolgimento dell’attività di estetista è subordinato al possesso della qualificazione professionale di cui all’art. 3 della Legge n.1/1990. Detta qualificazione deve essere posseduta:

- in caso di impresa individuale: dal titolare dell’impresa o dal responsabile tecnico;
- in caso di impresa societaria iscrivibile all’Albo Artigiani: dalla maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, partecipanti all’attività, e comunque secondo quanto previsto dalla Legge n. 443/85 e s.m.i.;
- in caso di impresa societaria non iscrivibile all’Albo Artigiani: dal responsabile tecnico, che dovrà essere nominato dal legale rappresentante della società;

3. Lo svolgimento dell’attività di acconciatura è subordinato al possesso della qualificazione professionale conseguita ai sensi degli artt. 3, 6 e 7 della Legge n. 174/2005. Detta qualificazione professionale deve essere posseduta:

- in caso di impresa individuale: dal titolare dell’impresa o dal responsabile tecnico;
- in caso di impresa societaria iscrivibile all’Albo Artigiani: dalla maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, partecipanti all’attività, e comunque secondo quanto previsto dalla Legge n. 443/85 e s.m.i.;
- in caso di impresa societaria non iscrivibile all’Albo Artigiani: dal responsabile tecnico, che dovrà essere nominato dal legale rappresentante della società;

4. Deve essere sempre garantita la presenza nell’esercizio della persona in possesso dei requisiti professionali. In caso di sua assenza, dovrà essere presente un’altra persona in possesso di tali requisiti.

ART. 4 – ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

1. L’esercizio delle attività di Acconciatura ed Estetista è subordinato a segnalazione da presentarsi allo S.U.A.P. del Comune di Misano Adriatico che ne trasmette copia all’Azienda U.S.L. di Rimini – Dipartimento Sanità Pubblica;

2. La suddetta segnalazione va compilata dall’interessato utilizzando il modello predisposto dallo S.U.A.P., contenente le autocertificazioni da rendere e l’elenco della documentazione da allegare;

3. Nella segnalazione l’impresa deve, tra l’altro, precisare: generalità, codice fiscale nonché partita IVA, ubicazione dei locali in cui verrà esercitata l’attività, tipologia di attività esercitata (acconciatura, estetista), l’insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia);

4. Deve anche essere allegata, nei casi di segnalazione per nuova apertura – per subingresso con modifiche all’esercizio – per trasferimento di sede o comunicazione di variazione con modifiche al locale, piantina planimetrica su apposita modulistica, in triplice copia – in scala 1:100 (con data non anteriore di tre mesi rispetto a quella di presentazione della dichiarazione),

firmata da un tecnico abilitato ed atta alla completa rappresentazione delle caratteristiche strutturali e funzionali di tutti i locali dell'esercizio;

5. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione allo S.U.A.P. del Comune di Misano Adriatico della segnalazione regolare e completa.

6. L'attività di acconciatura ed estetista non può essere svolta in forma ambulante e di posteggio, ad eccezione di prestazioni a fini dimostrativi effettuate nell'ambito di manifestazioni autorizzate o di prestazioni effettuate presso esercizi autorizzati a nome di altri imprenditori del medesimo settore, operanti nel Comune. In questi casi particolari dovrà comunque essere presente una persona in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento. E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme, in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni, nonché a favore di persone ammalate, immobilizzate o handicappate;

7. Una stessa impresa (sia individuale che societaria) può essere titolare di più esercizi, a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa e professionalmente qualificata. Ciascuna attività deve essere svolta in ambiente idoneo e nel rispetto dei requisiti previsti nel presente Regolamento;

8. Alle stesse condizioni e nel rispetto del presente Regolamento, è consentito lo svolgimento congiunto dell'attività di acconciatore ed estetista nell'ambito dello stesso esercizio anche da parte di imprese diverse, senza separazioni particolari tra le zone adibite alle due attività, a condizione che siano rispettati i requisiti dei locali di cui all'art. 8.

9. Nell'esercizio può essere svolta congiuntamente all'attività di acconciatura e/o estetista anche quella di tatuaggio e piercing, nel rispetto delle disposizioni del relativo Regolamento, a condizione che siano rispettati i requisiti dei locali di cui all'art.8 del presente Regolamento.

10 E' fatto divieto di esercitare le attività di acconciatura e di estetista all'interno di ambulatori e/o di gabinetti medici.

ART. 5 – SUBINGRESSO

1. La presentazione di segnalazione per subingresso per atto tra vivi o a causa di morte in un esercizio di cui al presente Regolamento, consente di continuare l'attività del dante causa, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento in affitto o in proprietà dell'azienda, il subentrante sia in possesso del certificato comprovante la qualificazione professionale (rilasciato dalla competente Commissione Provinciale per l'Artigianato) di cui all'art. 3 e dei requisiti prescritti dalle Leggi vigenti e dal presente Regolamento;

2. Il subentrante per causa di morte, non in possesso della qualificazione professionale, ha facoltà di comunicare al Comune la sospensione dell'attività per un periodo massimo di 12 mesi, decorrenti dalla data dell'evento.

ART. 6 – TRASFERIMENTO DI SEDE

1. Il trasferimento di sede delle attività di cui al presente Regolamento potrà avvenire a seguito di presentazione di segnalazione sull'apposito modello predisposto dallo S.U.A.P..

ART. 7 – SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

1. L'impresa che esercita l'attività di acconciatura e/o estetista è tenuta a comunicare al Comune la sospensione dell'attività, se questa si protrae per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi;
2. La sospensione dell'attività non potrà superare i 12 mesi consecutivi, salvo proroga per comprovati casi di forza maggiore.

ART. 8 – REQUISITI DEI LOCALI

1. I locali destinati all'esercizio dell'attività oggetto del presente Regolamento debbono avere requisiti di altezza, areazione ed illuminazione conformi a quanto stabilito dal Regolamento di igiene comunale in relazione alla destinazione d'uso dei locali stessi;
2. I locali destinati all'esercizio dell'attività di acconciatura e/o estetista debbono avere una superficie minima di 20 mq., essere dotati di lavandini fissi di maiolica o materiale simile ed acqua corrente calda e fredda e potabile per l'uso diretto dei clienti e per la pulizia delle attrezzature consentite;
3. Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori, i pavimenti e le pareti fino all'altezza di metri 2 dovranno essere rivestiti di materiali impermeabili e lavabili;
4. Ogni nuovo esercizio deve essere dotato di servizi igienici, composti di bagni ed antibagno: uno per negozi di dimensioni inferiori a 60 mq., due per negozi di dimensioni pari o superiori a 60 mq. di superficie (calcolando a questo scopo la superficie destinata esclusivamente all'attività). I pavimenti e le pareti dei suddetti servizi igienici devono essere piastrellati in maniera da risultare lavabili e disinfettabili fino all'altezza di metri 2; l'antibagno deve essere dotato di lavandino fornito di acqua potabile, calda e fredda, rubinetteria con comando a pedale o a fotocellula, sapone liquido ed asciugamano a perdere. Qualora nell'esercizio siano svolte congiuntamente due o più attività (acconciatura, estetista, tatuaggio e piercing) occorrerà riservare sempre una superficie minima di 20 mq. per ogni attività ed i locali dovranno avere due servizi igienici;
5. E' ammessa la ventilazione artificiale sia del bagno che dell'antibagno alle condizioni previste dalle vigenti norme di igiene.

ART. 9 – UBICAZIONE DEGLI ESERCIZI

1. Gli esercizi devono aprirsi sulla pubblica via o, se ubicati ai piani superiori di un edificio, devono aprirsi sul pianerottolo delle scale;
2. Le attività oggetto del presente Regolamento possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che la parte destinata a civile abitazione sia isolata mediante porta chiudibile a chiave e che il laboratorio disponga di servizio igienico proprio, di una idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

ART. 10 – ARREDAMENTO – ATTREZZATURE E DOTAZIONI DEGLI ESERCIZI

1. Tutti gli esercizi relativi alle attività di acconciatura ed estetista devono essere dotati di almeno una cassetta a perfetta chiusura, lavabile e disinfettabile, per contenere la biancheria usata e di un armadio con sportelli per la conservazione di quella pulita, nonché di una cassetta per la raccolta giornaliera delle immondizie;

2. Il mobilio e l'arredamento dei locali devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione;

3. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente da poter essere ricambiata per ogni servizio, nonché di una cassetta di pronto soccorso.

ART. 11 – CONDUZIONE IGIENICA DELLE ATTIVITÀ

1. Al titolare dell'esercizio incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- L'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con mezzi suggeriti ed approvati dal competente Servizio dell'Azienda USL;
- I rasoi e gli attrezzi taglienti devono essere sempre tenuti accuratamente puliti e, prima dell'uso devono essere disinfettati con attrezzature o tecniche riconosciute idonee allo scopo dall'Azienda USL; durante l'uso essi devono essere ripuliti su carta sterile;
- Dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua corrente e la superficie rasata deve essere spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;
- Tutti gli attrezzi in genere occorrenti per l'attività devono sempre essere tenuti con la massima pulizia e, ove la loro natura lo richieda, disinfettati dopo ogni servizio;
- Le tinture fissative e gli altri preparati impiegati non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia;
- I procedimenti tecnici di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose e nocive, devono sempre essere seguiti da rapide e abbondanti aerazioni dell'ambiente;
- durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili, si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme;
- segnalare al competente servizio dell'Azienda USL casi o focolai anche sospetti, di malattie infettive delle quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue attività e di eventuali danni derivanti dall'uso dei prodotti impiegati.

ART. 12 – ORARI E TARIFFE

1. Gli orari giornalieri delle attività possono essere distinti per il periodo estivo ed invernale, differenziati o anche ridotti secondo i giorni della settimana. All'interno della fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 22,00 e per un massimo di 12 ore giornaliere (con un facoltativo intervallo) gli operatori possono, a loro scelta, effettuare orari specifici. Gli orari devono essere comunicati al Comune prima di ogni variazione o dell'inizio attività;

2. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre in maniera ben visibile all'esterno e all'interno del negozio un cartello indicante l'orario di attività;

3. E' data facoltà al titolare di proseguire l'attività a porte chiuse, per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti d'orario;

4. I titolari di esercizi di acconciatura ed estetista non sono tenuti al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale; qualora però, decidano di osservare tale chiusura, dovranno esporre apposito cartello e dare comunicazione al Comune;

5. Gli esercizi di acconciatura ed estetista devono osservare la chiusura nelle festività indicate per gli esercizi commerciali dall'ordinanza sindacale N. 222 del 25.09.2008 e sue eventuali e successive modifiche. Gli esercizi di acconciatura ed estetista insediati nei centri commerciali osservano le disposizioni relative all'attività principale;

6. Il titolare dovrà esporre le proprie tariffe, in prossimità della cassa, in maniera ben visibile.

ART. 13 – CONTROLLI

1. Gli agenti di Polizia Municipale e della Forza pubblica sono autorizzati ad accedere per i controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività di cui all'art.1.

ART. 14 – SANZIONI

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono reato o non siano sanzionate da altre leggi o regolamenti generali o comunali, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 1.000,00. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689;

2. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'art. 3 della Legge 4.1.1990 n.1, o di chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione comunale (ora sostituita da S.C.I.A.), si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della predetta Legge n.1/90;

3. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza dei requisiti previsti dalla Legge 17.8.2005 n.174, si applicano le sanzioni previste dall'art. 5 della predetta Legge n.174/2005;

4. Nei casi di attività senza aver presentato al Comune la prescritta segnalazione di cui agli artt. 4 o 5 o 6 del presente Regolamento, il Comune dispone l'immediata cessazione dell'attività.

ART. 15 – DECADENZA, DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ

1. Il Comune adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e qualora vengano meno i requisiti oggettivi e soggettivi prescritti dalle norme vigenti che hanno determinato la presentazione della segnalazione;

2. Alla stessa maniera vengono adottati:

a) provvedimento di divieto di inizio attività e perdita di efficacia della segnalazione qualora il titolare dell'esercizio non dia inizio all'attività entro 6 mesi, in caso di subingresso, salvo comprovati casi di forza maggiore;

b) provvedimento di divieto di prosecuzione attività qualora il titolare dell'esercizio sospenda l'attività per un periodo superiore a 12 mesi, salvo comprovati casi di forza maggiore.

ART. 16 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. A coloro i quali, alla data di entrata in vigore della Legge 17.8.2005 n.174, erano in possesso della qualifica di barbiere ed esercitavano l'attività di barbiere è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività ed eventualmente trasferirsi di sede in locali idonei allo svolgimento dell'attività;

2. Il presente Regolamento abroga il precedente approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 25.05.2005 e modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 108 del 19/11/2008, le Ordinanze Sindacali n. 87 del 17.07.1999 e n. 99 del 09.07.2001, recanti la disciplina degli orari delle attività di barbiere, parrucchiere uomo e donna ed estetista, nonché le disposizioni dettate da altri Regolamenti comunali precedenti, incompatibili o in contrasto con le disposizioni qui contenute.